



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

(Provincia di Campobasso)

Codice fiscale:82004330708 – Partita IVA:00213100704 – tel.:0875/959224 – fax:0875/959235 – cap.:86036

GENTILE CONTRIBUENTE
DEL COMUNE DI
MONTENERO DI BISACCIA

OGGETTO: Nota informativa sul calcolo dell'Imposta Municipale Propria IMU – Anno 2012.

Gentile contribuente,
Le inviamo una nota informativa su quanto Le è utile sapere per un corretto adempimento per il pagamento della nuova Imposta Municipale Propria (IMU).

CHI DEVE PAGARE:

Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società in base alle quote di proprietà possedute, i seguenti soggetti:

- proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili);
- titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, ecc.;
- l'ex coniuge affidatario della casa coniugale;
- titolari di concessione su aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

COME PAGARE:

Acconto il 50 % dell'imposta dovuta calcolata con l'aliquote di base **scadenza 18 giugno 2012;**

Saldo il conguaglio sulla base delle aliquote stabilite dal Comune **scadenza 17 dicembre 2012;**

solo per l'abitazione principale e relative pertinenze il pagamento **potrà** essere effettuato in **tre rate:**

il 33% entro il 18 giugno;

il 33% entro 17 settembre;

il saldo entro il 17dicembre.

Il versamento, unico per ogni contribuente si effettua **esclusivamente** con il **modello F24** esente da commissioni.

Codici tributo da utilizzare per versamento con F24:

codice ente	Tipologia Immobile	Quota Comune	Quota Stato
F576	Abitazione principale e pertinenze	3912	-
	Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-
	Aree fabbricabili	3916	3917
	Altri fabbricati	3918	3919

ALIQUOTE:

Le aliquote di base fissate dal Governo con D.L. 6/12/2011, n.201, sono del:

- **4,0 per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze, applicando la detrazione di euro 200,00 maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni), con un totale complessivo di euro 600,00.
N.B. Per **pertinenze** si intendono quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, e C/7, **nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.**
- **7,6 per mille** per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili;
N.B. Gli immobili posseduti da **italiani residenti all'estero** non sono più assimilati all'abitazione principale e ricadono nella disciplina ordinaria con applicazione dell'aliquota del **7,6 per mille senza nessuna detrazione.**
- **2,0 per mille** per fabbricati rurali ad uso strumentale.

CALCOLO DELL'IMPOSTA:

base imponibile:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i seguenti coefficienti:
 - ✓ **160** per i fabbricati gruppo catastale A e categorie catastali C/2 – C/6 e C/7 con esclusione della cat.A/10;
 - ✓ **140** per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - ✓ **80** per i fabbricati categoria catastale A/10 e D/5;
 - ✓ **60** per i fabbricati gruppo catastale categoria catastale "D" (esclusa categoria catastale D/5);
 - ✓ **55** per i fabbricati categoria catastale C/1.
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune di commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ESENZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO

Questo Ente rientra nei casi di esenzione specificati nella circolare n.3/DF del 18/05/2012 di seguito indicati:

- ❖ i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rinvenibile al seguente indirizzo: <http://www.istat.it/it/archivio/6789>. Ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano;
- ❖ i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l'elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art.4, comma 5 bis, del D.L n.16/2012..

Dichiarazione IMU:

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevante ai fini della determinazioni dell'imposta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Per il solo anno 2012 il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 è effettuato in unica soluzione entro il 18 dicembre c.a.

Versamenti per i Residenti all'Estero

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria sulla base delle indicazioni suddette e, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il Modello F24, potranno provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Tesoreria Comunale – BCC della Valle del Trigno (codice BIC **ICRAITRR59Z**), utilizzando il codice IBAN **IT89X081897785000000003204**;
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC **BITAITRENT**), utilizzando il codice IBAN **IT02G0100003245348006108000**.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Pasqualino IURESCIA)

IL SINDACO
(Avv. Nicola TRAVAGLINI)

Per informazioni ☎ 0875 959224 – lunedì – martedì – giovedì – e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.